

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
TRIBUNALE FEDERALE

sul ricorso presentato dal tesserato Giuseppe Grasso

il Tribunale Federale, composto da

Tullio Scovazzi, presidente,

Isidoro Di Giovanni, giudice,

Paolo Grassi, giudice,

riunitosi il 9 ottobre 2019, presso la sede della Federazione Scacchistica Italiana (FSI), Viale Regina Giovanna 12, Milano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

Con ricorso del 27 agosto 2019, il tesserato Giuseppe Grasso chiedeva che questo Tribunale imponesse alla FSI “di realizzare l’attuazione piena ed effettiva dell’art. 1 dello Statuto federale, disciplinando l’accesso ai tornei per fasce Elo più omogenee” e si pronunciasse “sulla illegittimità della disciplina sul K40” in relazione al predetto art. 1 e all’art. 1 dello Statuto della *Fédération Internationale des Échecs* (FIDE), disapplicando “la norma sul territorio nazionale italiano”, “anche previo rinvio pregiudiziale all’organo di giustizia sportiva della FIDE”. Le ragioni del ricorrente venivano ulteriormente precisate con una memoria del 3 settembre 2019.

All’udienza di discussione del 9 ottobre 2019 si presentavano il Procuratore federale, avv. Nicola Paglietti, e la FSI, rappresentata da Mauro Fiori. Non si presentava il ricorrente.

Nel corso di tale udienza, la FSI chiedeva al Tribunale di dichiarare il ricorso inammissibile e infondato. Il Procuratore federale chiedeva al Tribunale di dichiarare il ricorso inammissibile, per mancanza di titolarità di una situazione giuridicamente protetta da parte del ricorrente e perché tardivo, oltre che infondato nel merito, perché la norma dell’apposito regolamento FIDE (*FIDE Rating Regulations*), recepita dalla FSI, che attribuisce ai giocatori al di sotto dei 18 anni di età un K = 40, fino al raggiungimento di 2300 punti Elo trova una propria ragionevolezza ed efficacia nell’obiettivo di permettere a tali giocatori di stabilizzare con maggiore rapidità il proprio punteggio Elo.

Terminata l’udienza, il Tribunale si riuniva per deliberare.

Scovazzi

Motivazione

Il ricorso va respinto in via preliminare, perché inammissibile, essendo relativo a situazioni non giuridicamente protette dall'ordinamento federale (cfr. art. 52, c. 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FSI). Per il suo primo aspetto, vale a dire le modalità di suddivisione dei giocatori in più tornei di una competizione scacchistica, il ricorso riguarda una situazione per la quale la FSI lascia un'ampia discrezionalità ai promotori di tornei. Nella pratica, questi ultimi organizzano tornei con varie modalità di suddivisione dei giocatori, rimanendo il tesserato libero di scegliere quella che preferisce. Per il suo secondo aspetto, il ricorso riguarda un tema, vale a dire i criteri per l'attribuzione del punteggio Elo ai giocatori minorenni, che rientra nei margini di apprezzamento della FIDE e, conseguentemente, della FSI. Né, come chiarito da quanto esposto dal Procuratore federale, può ravvisarsi una discriminazione irragionevole e, come tale, lesiva del principio di "uguaglianza e pari opportunità" (art. 1, c. 4, dello Statuto FSI approvato il 16 maggio 2019 dalla Giunta nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano), se la FIDE e la FSI ritengano di seguire modalità diverse di attribuzione del punteggio Elo in presenza di situazioni di fatto obiettivamente diverse (giocatore di età inferiore o superiore a 18 anni, ma solo fino al raggiungimento di 2300 punti Elo).

Le istanze del ricorrente presentano un'evidente natura normativa, riguardando esse temi di politica scacchistica e i regolamenti che riflettono le scelte sottostanti. Ma questo Tribunale, che può soltanto applicare le norme esistenti, non riesce a configurare alcuna situazione giuridicamente protetta del ricorrente che possa giustificare una decisione del Tribunale riguardo al merito di tali istanze.

A questo si può aggiungere che il vigente ordinamento sportivo non prevede alcuna possibilità che questo Tribunale rivolga richieste a titolo pregiudiziale all'organo di giustizia sportiva della FIDE.

Vista la totale soccombenza del ricorrente, che ha presentato un ricorso che sfiora l'ambito della lite temeraria, il Tribunale dispone che il contributo versato per l'accesso ai servizi di giustizia venga incamerato dalla FSI (art. 53 del Regolamento di giustizia e disciplina).

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale,

dichiara il ricorso inammissibile;

dispone che il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia versato dal ricorrente sia incamerato dalla FSI.

Milano, 9 ottobre 2019.

Scoratti

Tullio Scovazzi
Tullio Scovazzi

Isidoro Di Giovanni . FIRMATO IN DIGITALE

Paolo Grassi FIRMATO IN DIGITALE